

LA NUOVA DEFINIZIONE DI DEFAULT



LA NUOVA DEFINIZIONE DI DEFAULT

A partire dallo scorso 01 Gennaio 2021 banche e intermediari finanziari applicano le nuove regole europee in materia di classificazione delle controparti inadempienti.

La Nuova Definizione di Default stabilisce criteri e modalità più restrittive in materia di classificazione a default rispetto a quelli finora adottati.

I principali cambiamenti introdotti prevedono che le banche definiscano automaticamente come inadempiente il cliente che presenta un arretrato da oltre 90 giorni, il cui importo risulti allo stesso tempo, superiore ai 500,00 Euro e superiore all'1% del totale delle esposizioni verso il gruppo bancario; il calcolo tiene in considerazione le posizioni in essere su tutte le società del gruppo bancario: banca, leasing, factoring, credito al consumo, etc...

È sufficiente avere un debito scaduto di 500 € da oltre 90 giorni con una qualsiasi società collegata ad un gruppo bancario e l'impresa finisce segnalata in Centrale Rischi con un effetto a catena devastante verso tutto il sistema del credito.

LA NUOVA DEFINIZIONE DI DEFAULT

Lo stato di default permarrà per almeno 90 giorni dal momento in cui il cliente regolarizza verso la banca l'arretrato di pagamento o rientra dallo sconfinamento di conto corrente; in pratica per almeno 90 giorni, a fronte di un arretrato di 500,00 Euro, l'impresa si vedrà congelato (nella migliore delle ipotesi) l'accesso al credito verso tutto il sistema (causa segnalazione in Centrale Rischi); inoltre, l'Autorità Bancaria Europea ha espressamente escluso la possibilità di compensare gli importi scaduti con altre linee di credito non utilizzate dallo stesso debitore.

A esempio, se si ha uno scaduto su un ML/t di 500,00 Euro e uno scoperto di conto corrente non utilizzato di 50.000,00 Euro, non lo posso utilizzare e finisco ugualmente segnalato. Pertanto, diversamente da quanto avveniva in passato, la banca sarà tenuta a classificare l'impresa in default anche nel caso in cui questa abbia linee di credito ancora disponibili con la stessa banca che potrebbero essere utilizzate al fine di compensare gli inadempimenti in essere ed evitare il default.

LA NUOVA DEFINIZIONE DI DEFAULT

Vi è poi il cosiddetto effetto contagio:

- L'eventuale default su una singola esposizione comporta l'automatico default di tutte le esposizioni in essere del cliente nei confronti della stessa banca.
- Le banche sono tenute a censire collegamenti economici e giuridici tra la propria clientela, per identificare situazioni in cui il default di un'impresa può avere ripercussioni negative sulle altre. Quindi, se si tratta di un gruppo di imprese, il default di una si propaga di fatto a tutto il gruppo anche se le altre sono in bonis: con uno scaduto di 500,00 Euro si rischia di mandare in default un intero gruppo di imprese.

Misure di tolleranza: ovvero modifiche dei termini e delle condizioni contrattuali nonché il rifinanziamento totale o parziale del debito, tra cui le moratorie, che possono essere concesse dalle banche a imprese che si trovano o sono in procinto di trovarsi in difficoltà a rispettare le proprie obbligazioni finanziarie nei confronti della banca.

La banca finanziatrice potrebbe comunque avere elementi per sostenere che l'operazione di rinegoziazione del debito del cliente non si configuri come una misura di tolleranza, dal momento che l'impresa beneficiaria non si trova o non è in procinto di trovarsi in difficoltà a rispettare le proprie obbligazioni finanziarie verso la stessa banca.

LA NUOVA DEFINIZIONE DI DEFAULT

In questa fattispecie la banca non segnalerà all'autorità di vigilanza l'esposizione come in default quale oggetto di misura di tolleranza.

Questo può essere il caso di un'operazione di sospensione o allungamento del finanziamento nell'eventualità in cui la banca possa sostenere che l'impresa non avrebbe comunque avuto problemi nel servizio del debito.


Per le esposizioni alle quali sono state applicate misure di tolleranza, sono previste modalità più stringenti per la classificazione dell'operazione in default.

In particolare, se la rinegoziazione delle condizioni contrattuali comporta una perdita significativa per la banca (vale a dire una remissione del debito o un differimento dei pagamenti per un ammontare complessivo superiore all'1%), questa è costretta a classificare l'esposizione in default. Un'impresa che, nonostante abbia ricevuto misure di tolleranza sul proprio debito, venga poi comunque classificata in default, dovrà osservare prescrizioni aggiuntive, per uscire da tale stato. In ogni caso, deve trascorrere almeno 1 anno dalla concessione della misura.

Se un'impresa ha fatto ricorso ad una misura di tolleranza e quindi per definizione è un soggetto più debole, con un arretrato di 500,00 Euro per oltre 90 giorni, non solo non viene agevolata, ma viene punita per 1 anno.

LA NUOVA DEFINIZIONE DI DEFAULT

Il minimo errore imprevisto non è più ammesso; non per colpa delle banche, ma dei regolatori.




* Le persone fisiche e le PMI, che hanno esposizioni verso la banca per un ammontare complessivamente inferiore a 1 milione di euro, sono considerate in default quando la somma di tutti gli importi in arretrato dovuti alla banca/gruppo è superiore a 100 euro.

** Nel caso in cui per le PMI la banca applichi la definizione di default a livello di singola linea di credito, l'eventuale default su una di queste si estende a tutte le altre esposizioni dell'impresa verso la banca qualora tale linea di credito rappresenti una quota significativa dell'esposizione complessiva.

LA NUOVA DEFINIZIONE DI DEFAULT

O se si preferisce l'immagine qui sotto:



LA NUOVA DEFINIZIONE DI DEFAULT

CONTATTI GRUPPO NOVARIA

Via Vandelli, 20 - 22100 **Como**

Via Imperatore Federico, 100 – 90143 **Palermo**

Tel. 031 2077468

info@novaria.eu

novaria.eu